



CITTÀ DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

CORPO DI POLIZIA LOCALE

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale nella via Fratelli Rosselli.

ORDINANZA N° 71/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PRESO ATTO dell'ordinanza n° 70/95 mediante la quale viene attualmente disciplinata la circolazione stradale nella strada di via Fratelli Rosselli;

DATO ATTO delle diverse esigenze nel frattempo maturate sulla strada in questione ed attinenti la circolazione stradale;

RITENUTO pertanto di dover diversamente organizzare la circolazione e la sosta dei veicoli sulla suddetta strada, affinché sia perseguito il principio della sicurezza stradale e l'obiettivo di migliorare la fluidità della circolazione;

VISTO:

- ✓ la documentazione agli atti;
- ✓ gli artt. 5, 6, 7 del vigente Codice della Strada, D.L.gs 30.04.1992, n° 285;
- ✓ gli artt. da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione del CdS, D.P.R. 16.12.1992, n°495;
- ✓ la Deliberazione della G.C. n° 9 del 14.02.2014 relativa al Piano generale del Traffico Urbano;
- ✓ la Deliberazione della G.C. n° 77 del 15.05.2003 inerente la delimitazione del centro abitato;
- ✓ D.L.gs 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- ✓ il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Castellanza, approvato con Delibera della Giunta Comunale n° 221 del 27.11.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ la legge 07.08.1990, n°241 e successive integrazioni;
- ✓ la Deliberazione del C.C. n° 74 del 23.12.2005 inerente la regolamentazione del diritto di accesso dei cittadini alle informazioni, agli atti ed ai documenti amministrativi, nonché di partecipazione al procedimento amministrativo;

REVOCA

L'ordinanza n° 70/1995 prot. n° 3141 del 13.03.1995 ed ogni altra ordinanza precedentemente emanata e concernenti la disciplina stradale sulla strada citata in oggetto.

ORDINA

Sulla strada di via Fratelli Rosselli la circolazione e la sosta dei veicoli sono regolamentate come di seguito indicato:

1. per tutte le categorie di veicoli,
 - prima di impegnare l'intersezione con la via Borsano, è fatto obbligo a tutti i veicoli di fermarsi e dare precedenza a coloro che circolano su tale strada;
 - prima di impegnare l'intersezione con la via Fratelli Cairoli, è fatto obbligo a tutti i veicoli di rallentare e dare precedenza a coloro che circolano su tale strada;
 - è fatto obbligo a tutte le categorie di veicoli che percorrono via Fratelli Rosselli da via Fratelli Cairoli, di rallentare e dare la precedenza all'intersezione posta frontalmente al civico n.° 8 della via Fratelli Rosselli;
 - la sosta è vietata dalle ore 08.00 alle ore 20.00, nel tratto compreso tra l'intersezione con la via Borsano e fino al civico n.° 2, lato civici pari;
 - la fermata è vietata dal civico n.° 18 e per 27 metri lineari in direzione del Comune di Legnano;
 - nelle aree esterne alla carreggiata lungo la via Fratelli Rosselli, la sosta non è soggetta a limitazioni di tempo, con il solo obbligo per gli utenti della strada di parcheggiare all'interno degli stalli di sosta, contraddistinti da idonea segnaletica orizzontale;

- è vietato il transito dei veicoli aventi altezza superiore a mt. 3,80 nel tratto di strada posto al civico n.° 18 della via Fratelli Rosselli;
- è imposto il limite di velocità di 50 km/h, nella via Fratelli Rosselli;

AVVISA

Che:

- La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della relativa segnaletica stradale sul posto, nonché mediante l'affissione all'albo pretorio;
- Saranno applicate, nei confronti degli utenti della strada che trasgrediranno le norme di cui alla presente ordinanza, le relative sanzioni amministrative previste dal CdS, D.L.gs 30.04.1992, n° 285;
- Avverso alla presente ordinanza ed in relazione alla natura dei segnali apposti, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, nelle forme previste all'art. 74 del D.P.R. 16.12.1992, n°495;
- A norma dell'art. 3 della legge n°241/1990, chiunque vi abbia interesse e rilevando incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, potrà presentare ricorso amministrativo avverso alla presente ordinanza al TAR Lombardia, ai sensi dell'art. 2 e segg. della legge n° 1034/1971 ed entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, con le modalità di cui all'art. 8 e segg. del D.P.R. n°1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

DISPONE

Inoltre che copia della presente Ordinanza sia:

- Trasmessa ai seguenti uffici comunali: Messi notificatori, U.r.p., Lavori Pubblici, Segnaletica;
- Comunicata ad enti pubblici, associazioni di pronto intervento ed assistenza pubblica, società di trasporto pubblico, eventualmente interessate dal provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Comunale, li 22.04.2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE
COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Dr. Francesco Nicastro



COMUNE DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Documento informatico formato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.